



## COMUNE DI BRISSAGO

### ORDINANZA MUNICIPALE SULLA FORMAZIONE E IL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI

---

#### IL MUNICIPIO DI BRISSAGO

Richiamati l'art. 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) e il Regolamento organico dei dipendenti del 3 ottobre 2017 (ROD),

#### ORDINA

##### Art. 1

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità d'intervento a favore della formazione e del perfezionamento professionale dei dipendenti dell'amministrazione comunale.

##### Art. 2

Obiettivi

La formazione e il perfezionamento professionale hanno lo scopo di migliorare la capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di una moderna amministrazione, favorendo l'acquisizione di nuove tecniche di lavoro, promuovendo lo sviluppo della professionalità degli impiegati in un'ottica di continuo miglioramento della qualità del servizio/prodotto offerto all'utenza.

##### Art. 3

Competenze

<sup>1</sup> Il perfezionamento professionale è compito di ogni dipendente ed in particolare di ogni responsabile del servizio.

<sup>2</sup> Il Segretario comunale è tenuto ad analizzare e pianificare i bisogni nel campo della formazione e del perfezionamento professionale all'interno dei vari servizi, sottoponendoli preventivamente al Municipio.

##### Art. 4<sup>1</sup>

Formazione con  
partecipazione finanziaria  
del datore di lavoro

<sup>1</sup> Per esigenza di servizio il Municipio, per il tramite del Segretario comunale, può dichiarare obbligatoria la frequenza di una scuola o di un corso. Per il tempo e i costi inerenti la formazione, vengono applicate le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui la formazione coincida con l'orario lavorativo, è concesso un congedo pagato, ma al massimo 4 ore per ½ giornata o 8 ore per una giornata intera;

- b) nel caso in cui la formazione si svolga al di fuori della giornata lavorativa (in ore serali), le ore non sono conteggiate come orario di lavoro e sono a carico del collaboratore;
- c) nel caso in cui la formazione si svolga in un giorno di riposo (sabato o festivo), è concesso un congedo pagato unicamente per le ore effettive della formazione (non sono conteggiati il tempo per raggiungere il luogo della formazione e i supplementi orari previsti dal Regolamento organico dei dipendenti);
- d) sono riconosciute le tasse di iscrizione e di frequenza, il materiale didattico e le eventuali tasse di esame e di certificazione;
- e) se il collaboratore non supera l'esame lo potrà rifare, ma tutti i costi relativi alla ripetizione saranno posti a suo carico e non sarà riconosciuto alcun congedo pagato. Eventuali eccezioni legate a situazioni particolari saranno esaminate dal Municipio;
- f) per quanto attiene le trasferte e i rimborsi spese, è applicabile l'Ordinanza municipale sulle indennità per le missioni d'ufficio.

<sup>2</sup> Le condizioni di cui al capoverso 1 possono pure essere concesse agli impiegati se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

- a) esiste un interesse diretto per l'amministrazione, nel senso che si tratta di un argomento che attiene specificatamente all'esercizio della funzione o in vista le prospettive future d'impiego;
- b) le condizioni di servizio lo permettono, segnatamente per quanto concerne la sostituzione interna;
- c) il dipendente dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

<sup>3</sup> Per la formazione di cui all'art. 4 cpv. 2 il Municipio richiede di regola una partecipazione ai costi da parte del dipendente.

## **Art. 5**

<sup>1</sup> Il Municipio, sentito il parere del Segretario comunale, può autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione e perfezionamento durante l'orario di lavoro concedendo un congedo non pagato se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

- a) esiste un interesse diretto per l'amministrazione, nel senso che si tratta di un argomento che attiene specificatamente all'esercizio della funzione;
- b) le condizioni di servizio lo permettono, segnatamente per quanto concerne la sostituzione interna;
- c) il dipendente dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

<sup>2</sup> Per questi congedi non è riconosciuta alcuna partecipazione alle spese di ogni genere.

## **Art. 6**

<sup>1</sup> In caso di scioglimento del rapporto d'impiego con l'amministrazione comunale a richiesta o per colpa del dipendente prima della scadenza di un termine di 4 anni dalla fine di un corso, il Municipio può esigere la totale o parziale rifusione delle spese e degli stipendi percepiti durante i congedi pagati:

**Formazione senza  
partecipazione finanziaria  
del datore di lavoro**

**Recupero delle spese**

<sup>2</sup> Il recupero delle spese e degli stipendi percepiti durante i congedi pagati avviene nei seguenti termini:

- entro 1 anno dalla fine di un corso, rifusione 4/4
- entro 2 anni dalla fine di un corso, rifusione 3/4
- entro 3 anni dalla fine di un corso, rifusione 2/4
- entro 4 anni dalla fine di un corso, rifusione 1/4

#### **Art. 7**

**Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorso ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

(R. Ponti)

Il Segretario

(Avv. G. Cotti)

Risoluzione municipale n. 3508 del 19 febbraio 2024.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 20.02.2024 e il 20.03.2024.

Risoluzione municipale n. 2504 del 28 agosto 2017.

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 07.02.2018 e il 09.03.2018.